

Identificazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, commi 773 e 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".

LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CON DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SPORT

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 11, comma 2-*bis* della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'articolo 41, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del Codice unico di progetto (CUP) degli interventi che costituisce elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO altresì l'articolo 11, comma 2-*ter*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, ai cui effetti le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti;

ACQUISITI il Codice unico di progetto (CUP) degli interventi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri", e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri";



VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dall’articolo 17-*duodecies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, laddove prevede, tra l’altro, che lo scopo statutario della «Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità di Governo competente in materia di sport da adottarsi entro il 31 ottobre 2021;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 8, del predetto decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, laddove assegna alla Società il compito di curare il monitoraggio costante dello stato di avanzamento delle attività di cui al comma 2, informandone periodicamente il Comitato organizzatore;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 11, del già menzionato decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, laddove, per lo svolgimento delle sue funzioni, vengono attribuite alla Società le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2, sino al limite massimo del tre per cento dell’importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture come desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12;

RITENUTO, quindi, di attribuire alla Società, relativamente alle opere per le quali la stessa svolge attività di progettazione e realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, ai sensi del citato articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, oltre le funzioni del citato articolo 3, comma 8 dello stesso decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, nonché il supporto al Dipartimento per lo sport nella verifica dell’avanzamento di tutto il piano delle opere, la quota del tre per cento dell’importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture come desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12;

RITENUTO, altresì, di attribuire alla Società, relativamente alle opere per le quali la stessa svolge le sole funzioni del citato articolo 3, comma 8 dello stesso decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, nonché per l’attività di supporto al Dipartimento per lo sport nella verifica dell’avanzamento di tutto il piano delle opere, la quota dell’uno per cento dell’importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture come desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12 del citato decreto;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società per azioni di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 ed è stato adottato il relativo Statuto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTO l'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", laddove prevede che "al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

VISTO l'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che "con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, e sono ripartite le risorse di cui al comma 773";

VISTO l'articolo 16, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che ha disposto che, per l'avvio dell'attività di progettazione e di realizzazione degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo è concesso un contributo pari a complessivi 24,5 milioni di euro, di cui euro 500.000 per l'anno 2021 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che stabilisce specifiche indicazioni ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2021 con il quale la sig.ra Valentina Vezzali è stata nominata Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021 con il quale alla Sottosegretaria di Stato, Valentina Vezzali, è stata attribuita la delega di funzioni in materia di sport;

ACQUISITE le intese delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul presente schema di provvedimento e sull'allegato elenco degli interventi da finanziare, che sono state rese tramite le deliberazioni di giunta, rispettivamente, n. 5788 del 21 dicembre 2021, n. 1808 del 21 dicembre 2021, n. 2314 del 23 dicembre 2021 e n. 1156 del 28 dicembre 2021;



VISTO il dossier di candidatura presentato al Comitato Olimpico Internazionale in data 11 gennaio 2019 e, in particolare, il primo capitolo “visione e concezione dei giochi”, laddove, tra l’altro, sono individuati i luoghi olimpici, le sedi di apertura e di chiusura dei Giochi, i villaggi olimpici, e le località che ospiteranno lo svolgimento delle varie discipline sportive olimpiche e paraolimpiche, suddivise per *cluster* territoriali ed è prevista una tabella di riepilogo, tab. 13, concernente il finanziamento e la realizzazione delle sedi;

CONSIDERATA la necessità di destinare un contributo per la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026, così come indicato nell’allegato elenco degli interventi;

RITENUTO pertanto di dover procedere ad individuare gli interventi da finanziare, con l’indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell’entità del finanziamento concesso e di ripartire le risorse di cui al sopraccitato articolo 1, comma 773 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Le premesse e l’allegato elenco degli interventi costituiscono parti integranti e sostanziali del presente decreto.
2. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 773 e 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il presente decreto individua gli interventi da finanziare, con l’indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore, al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della Regione Lombardia, della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l’attrattività turistica dei citati territori.
3. Per le finalità di cui al comma 2 sono individuate nell’allegato elenco, le opere da finanziare con l’indicazione del relativo Codice Unico di Progetto (CUP), del costo dell’intervento, del soggetto attuatore, dei finanziamenti già disponibili e relative fonti e dell’importo finanziato con le risorse di cui al comma 773, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a complessivi 120,5 milioni di euro, di cui 44,5 milioni di euro per l’anno 2021 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, tenuto conto della riduzione disposta ai sensi dell’articolo 16, comma 3-*quinqies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

Art. 2

(Attività dei soggetti attuatori)

1. I soggetti attuatori, come individuati nell’allegato elenco, possono stipulare convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza e di stazione appaltante, nonché avvalersi di società in *house* o partecipate.
2. Con successivi propri provvedimenti, i soggetti attuatori, diversi dalla Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.», possono comunque richiedere di avvalersi di quest’ultima per la realizzazione degli interventi fermo quanto previsto al comma 2, dell’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, come indicato al comma 4.



3. La Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», procede, ai sensi del comma 2, dell'articolo 3 del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, a determinare la priorità di realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco, verificandone la fattibilità tecnico-economica, anche in relazione alla programmazione in termini temporali e sulla base delle informazioni presenti sul sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in particolare quelle concernenti il cronoprogramma (Piano dei Costi) e il livello progettuale delle opere.
4. La Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» potrà svolgere le funzioni di soggetto attuatore, a decorrere dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, con il quale è adottato il piano delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, anche con riferimento ai diversi livelli di priorità degli interventi.

Art. 3

(Trasferimento delle risorse)

1. Ciascun soggetto attuatore è responsabile di ogni adempimento giuridico, amministrativo e contabile relativo alla realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. La Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.», nell'ambito delle attività di monitoraggio, provvede alla verifica dell'allineamento delle informazioni inserite nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, MOP, presso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche, BDAP, del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente ai CUP delle opere di cui all'allegato elenco.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'erogazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi ricompresi nell'allegato elenco, mediante la stipula di apposite convenzioni con i relativi soggetti attuatori, al fine di disciplinare i rapporti giuridici, ivi incluse le modalità di verifica e di rendicontazione per il successivo trasferimento delle risorse. Le suddette convenzioni prevedono il trasferimento immediato del 20% del contributo riconosciuto nonché il pagamento per stato di avanzamento lavori, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, solo a seguito della verifica sull'avanzamento finanziario, tecnico e procedurale effettuata dalla Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente decreto.
4. I soggetti attuatori individuati nell'allegato elenco sono autorizzati ad utilizzare le risorse derivanti dalle economie conseguite nell'ambito del procedimento, purché destinate alla realizzazione del medesimo progetto.
5. I soggetti attuatori trasmettono al Dipartimento per lo sport, entro il 15 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo del contributo concesso con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione dei singoli interventi di cui all'allegato elenco, anche utilizzando a tal fine la reportistica presente sul sistema di monitoraggio di cui al precedente comma 2.

Art. 4

(Monitoraggio)



1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, la Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», assicura il rispetto e l'aggiornamento dei cronoprogrammi, il rispetto delle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali nonché dei tempi di ultimazione degli interventi riportati nell'allegato elenco, sulla base del sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. La Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» verifica l'avanzamento finanziario, tecnico e procedurale di tutti gli interventi, ricompresi nell'allegato elenco, sulla base delle informazioni acquisite tramite il sistema di monitoraggio e direttamente dagli altri soggetti attuatori.
3. Al fine di dare immediata attuazione al presente decreto, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, 2-bis, 8, 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono attribuite alla Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» le somme previste alla voce “oneri di investimento”, compresa nel Quadro Economico di tutti gli interventi di cui all'allegato elenco desunto da quello effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229:
 - a) nella misura del tre per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture degli interventi per i quali la Società assume il ruolo di centrale di committenza e stazione appaltante;
 - b) nella misura dell'uno per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture degli interventi per i quali la Società non assume il ruolo di centrale di committenza e stazione appaltante;
4. Nelle more della definizione degli effettivi quadri economici degli interventi, al fine di assicurare l'immediata operatività della Società in relazione all'avvio delle procedure per la realizzazione degli interventi, a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, il Dipartimento per lo sport è autorizzato al trasferimento della metà della quota prevista al comma precedente, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stanziare per l'anno 2021, mediante stipula di apposita convenzione con la medesima Società.
5. La Società cura il costante monitoraggio di tutti gli interventi ricompresi nell'allegato elenco al presente decreto finalizzato a fornire ogni necessario elemento informativo al Comitato organizzatore, anche evidenziando eventuali scostamenti rispetto alla programmazione ed eventuali criticità. Inoltre, la Società presenta ogni sei mesi al Dipartimento per lo sport una relazione sullo stato di avanzamento di tutti gli interventi di cui all'allegato elenco e supporta il suddetto Dipartimento nell'analisi della documentazione tecnica e nella verifica dell'avanzamento finanziario, materiale e procedurale di tutti gli interventi in esso ricompresi. A tal fine, il Dipartimento per lo sport è autorizzato al trasferimento della restante quota, fino alla concorrenza delle misure di cui al precedente comma 3, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stanziare per l'anno 2022, con le modalità definite nella convenzione di cui al precedente comma 4.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce spesa ammissibile al finanziamento nella misura in cui la stessa sia recuperabile da parte del soggetto attuatore.



2. I soggetti attuatori e le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno all'attuazione del presente decreto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma,

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Daniele Franco

La Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri con delega di funzioni
in materia di sport
Valentina Vezzali

